

**COMUNE DI ANTRONA SCHIERANCO**  
**PROVINCIA VERBANO CUSIO OSSOLA**

Prot. n.  
-----

Reg. Del. n. 66  
-----

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO: Erogazione contributo economico alle Associazioni operanti sul territorio.**

L'anno DUEMILASEDICI addì TRE del mese di OTTOBRE alle ore 17.30, si è riunita nella solita sala del Comune la GIUNTA COMUNALE e fatto l'appello nominale risultano:

1) SIMONA CLAUDIO

2) VALTERIO MARCELLO

3) VIROLETTI STEFANO

Sindaco

Assessore

Assessore

	pres	ass
	si	
	si	
		si
TOT.	2	1

Risulta assente il Sig.: VIROLETTI STEFANO

Assiste il Segretario Comunale Dott. Giovanni BOGGI

Assume la presidenza il Sig. SIMONA CLAUDIO nella sua qualità di SINDACO, il quale constatata e fatta constatare la legalità della seduta invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

Vista la richiesta Club Alpino Italiano (ns prot. 0001979 del 29/08/2016015) di un contributo economico straordinario per *“per l'incontro di gemellaggio Antrona / Saas Almagell 2016 del 27/08/2016”* e ritenuto di contribuire nella misura di €. 2.600,00;

Vista la richiesta dell'Associazione Cantar Storie di Domodossola (ns prot. 0002243 del 03/10/2016) di un contributo economico straordinario per pubblicazione libri sui canti dell'Ossola ritenuto di contribuire nella misura di €. 500,00;

Ricordato che ai sensi dell'art.30 dello Statuto comunale *“Il Comune riconosce e valorizza le libere forme associative, il volontariato e gli organismi operanti nel territorio con fini sociali e culturali, non aventi scopo di lucro, quali strumenti di espressione e di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale.*

*A tal fine il Comune:*

*a) sostiene i programmi e l'attività delle associazioni aventi finalità riconosciute di interesse dell'intera comunità, attraverso l'erogazione di contributi, secondo le norme del relativo regolamento, l'assunzione di iniziative comuni e coordinate ad altre forme di incentivazione....”;*

Considerato che alle manifestazioni ed agli eventi che vengono organizzati annualmente, senza scopo di lucro, sul territorio comunale, partecipa un folto pubblico, anche provenienti da fuori del territorio provinciale, stante la vocazione anche turistica di questo Comune;

Considerato che le finalità dell'evento sono conformi con le finalità istituzionali di questo Ente, come specificato nell'art. 2 dello Statuto comunale;

Precisato quanto segue in ordine al c.d. “divieto di spese di sponsorizzazione” di cui all'art. art. 6, comma 9, D.L. n. 78 del 2010): il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha introdotto, a mezzo dell'art. 6, c. 9, il divieto per tutte le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, così come individuate dall'Istat ai sensi dell' art. 1, c. 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, tra le quali gli enti territoriali, di sostenere spese per sponsorizzazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2011.

In prima battuta la Sezione Lombardia della Corte dei conti , in sede consultiva, in merito all'obbligo di riduzione della spesa per sponsorizzazioni ex art. 61, commi 6 e 15, D.L. n. 112 del 2008, ebbe a statuire che *“il termine sponsorizzazioni...si riferisce a tutte le forme di contribuzione a terzi alle quali possono ricorrere gli enti territoriali per addivenire alla realizzazione di eventi di interesse per la collettività locale di riferimento”* (delibera CdC n. 2/2009 ). Posizione poi riveduta con successiva pronuncia Corte dei Conti, Sez. regionale di controllo per la Lombardia, 20 dicembre 2010, n. 1075 laddove ebbe a chiarire che comunque non si configura, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost. In via puramente esemplificativa, il divieto di spese per sponsorizzazioni non può ritenersi operante nel caso di erogazioni ad associazioni che erogano servizi pubblici in favore di fasce deboli della popolazione (anziani, fanciulli, etc.), oppure a fronte di sovvenzioni a soggetti privati a tutela di diritti costituzionalmente riconosciuti, quali i contributi per il c.d. diritto allo studio, etc. In sintesi, tra le molteplici forme di sostegno all'associazionismo locale l'elemento che connota, nell'ordinamento giuscontabile, le contribuzioni tutt'ora ammesse (distinguendole dalle spese di sponsorizzazione ormai vietate) è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria. L'attività, dunque, deve rientrare nelle competenze dell'ente locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte di Comuni e Province, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una

forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione.

Questo profilo teleologico, come detto idoneo ad escludere la concessione di contributi dal divieto di spese per sponsorizzazioni, deve essere palesato dall'ente locale in modo inequivoco nella motivazione del provvedimento.

Considerato che altre pronunce del magistrato contabile hanno fornito ulteriori chiarimenti.

Circa il divieto d'effettuare spese per sponsorizzazioni ( art. 6, comma 9, D.L. n. 78 del 2010), è da considerare tale quella che ha per finalità la segnalazione ai cittadini della presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine, ma non il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività. Ciò che connota le contribuzioni ammesse, è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria, esercitata cioè in via mediata da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche. Pertanto, deve considerarsi vietata ogni forma di contribuzione tesa a valorizzare il nome/la caratteristica del Comune ovvero a sostenere eventi che non siano diretta espressione dei compiti istituzionali dell'Ente, mentre sono da ritenersi ammesse le contribuzioni a soggetti terzi per iniziative, anche culturali, di diretto sostegno di finalità sociali/istituzionali e che rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte della P.A. di erogare direttamente un servizio utile per la collettività. (Corte dei conti-Liguria, delibera del 15 febbraio 2011, n. 6 ).

Il divieto ex art. 6, comma 9, D.L. n. 78 del 2010, opera per le sponsorizzazioni aventi come fine la mera segnalazione ai cittadini della presenza di un ente, così da promuoverne l'immagine, mentre sono ammissibili le contribuzioni a iniziative che rientrino nei compiti istituzionali dell'ente interessato e svolte nell'interesse della collettività. (Corte dei conti- Sardegna, delibera 23 luglio 2012, n. 59).

Non rientrerebbero quindi nel divieto medesimo, le iniziative poste in essere dall'ente stesso, ovvero da altri soggetti, purché istituzionalmente a ciò preposti, secondo appunto il principio di sussidiarietà orizzontale, allorquando queste fossero comunque da annoverarsi tra le funzioni a esso riconducibili.

In definitiva, gli elementi caratterizzanti l'estraneità al divieto medesimo risulterebbero pertanto:

\_la loro funzione, rientrante nei compiti istituzionali dell'ente;

\_l'organizzazione, ove non a cura di questo, attuata per il tramite di soggetti istituzionalmente a ciò preposti.

Visto il c.d. principio di sussidiarietà orizzontale, il quale richiede che lo Stato e gli enti pubblici territoriali intervengano solo in quanto le funzioni non possano essere svolte dai cittadini e dalle formazioni sociali che essi esprimono e che gli enti pubblici non debbano sostituirsi alla iniziative degli individui e delle associazioni, ma che al contrario debbano fare appello alle loro energie. Esso definisce il limite esterno alla funzione della pubblica amministrazione. Il principio di sussidiarietà, specie nella accezione orizzontale, determina un rapporto completamente nuovo tra la Pubblica Amministrazione e i cittadini, non più da superiore ad amministrato, ma di collaborazione tendenzialmente paritaria per il raggiungimento di un fine di interesse generale comune. Esso implica la valorizzazione dei cittadini associati, cioè delle organizzazioni che, pur essendo private nella forma e nella sostanza perseguono finalità di utilità generale, collettiva ed in definitiva pubblica.

Atteso che, come anche chiarito da CORTE DEI CONTI Sezione Regionale di Controllo per la Liguria n. 23/2013 *“(...) devono ritenersi ammesse le forme di contribuzione a soggetti terzi per iniziative culturali, sportive, artistiche, sociali, di promozione turistica (elencazione questa non esaustiva), che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata. Tali iniziative, che come detto sono concretizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell'amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità parte dell'amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività.”*

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell' artt. 49 del Decreto Lgs. 267/2000 sotto il profilo della regolarità tecnica

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell' art. 49, comma 1, del D.lvo 18 agosto 2000, n. 267, sotto il profilo della regolarità contabile.

Visto l'art. 12 bis della Legge 07 agosto 1990 n.241;

Visto lo Statuto comunale;

Con votazione unanime favorevole espressa nei modi e nelle forme di legge.

## **DELIBERA**

1. Di erogare un contributo economico straordinario al Club Alpino Italiano di Villadossola di € 2.600,00, per la finalità di cui alla premessa.
2. Di erogare un contributo economico straordinario all'Associazione Cantar Storie di Domodossola per l'importo di € 500,00 per la finalità di cui alla premessa.
3. Di imputare la spesa complessiva di € 3.100,00 al bilancio 2016 come segue:

IMPORTO	D.LGS 118/2011				
	VOCE/ CAPITOLO	MISSIONE	PROGRAMMA	MACRO AGGREGATO	V LIVELLO PIANO FINANZIARIO
€ 3.100,00	2140/4	05	02	104	U. 1.04.04.01.001

3. Di dichiarare, previa separata votazione e con voto unanime e favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art 134, comma 4, del D.Lgs.n.267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO  
F.to SIMONA CLAUDIO

IL SEGRETARIO  
F.to DOTT.BOGGI GIOVANNI

Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE sulla presente deliberazione, sotto il profilo della regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 e 147/bis del Decreto Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to SIMONA CLAUDIO

Il Sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole sulla presente deliberazione, sotto il profilo della regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to SIMONA CLAUDIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi **10/10/2016**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to DOTT.BOGGI GIOVANNI

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Antrona Schieranco, lì **10/10/2016**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to DOTT.BOGGI GIOVANNI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

- Si dichiara che, a norma dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/00 la presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_
- Si dichiara che, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 per la presente deliberazione è stata adottata la clausola dell'immediata eseguibilità

Antrona Schieranco. Lì **10/10/2016**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to DOTT.BOGGI GIOVANNI